

CIRCOLARE N 22 DEL 21 NOVEMBRE 2011

E' stata pubblicata sul S.O. n. 234/L alla G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, la legge di stabilità 2012, n. 183 del 12 novembre u.s., che entra in vigore il prossimo 1° gennaio 2012.

Interessano, in particolare, le associazioni e le società sportive dilettantistiche le disposizioni recate dall'art. 14, commi 10 e 11 e dall'art. 22. Inoltre, interessano le società le disposizioni recate dal medesimo art. 14 con i commi 12 e seguenti. Con il comma 10 dell'art. 14 viene eliminato per i contribuenti in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi l'obbligo di tenuta delle scritture contabili sempreché questi effettuino tutte le operazioni attive e passive con strumenti tracciabili quali i bonifici bancari, assegni, ricevute bancarie (Ri.ba), carte di credito prepagate o di debito (bancomat). Destinatari della disposizione sono, tra l'altro, anche gli enti non commerciali e, quindi, le associazioni sportive dilettantistiche che hanno ricavi annuali "commerciali" non superiori a 400.000 euro per le prestazioni di servizi o a 700.000 per le altre attività. Per i soggetti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. Poiché le associazioni sportive dilettantistiche svolgono, prevalentemente se non addirittura soltanto, attività di prestazioni di servizi, il limite previsto per essere destinatari delle norme relative alla contabilità semplificata è quello di € 400.000, così fissato dal decreto sviluppo n. 70 del 13 maggio 2011, all'art. 7, comma 2, punto m). I soggetti che hanno optato per la contabilità ordinaria pur non essendone obbligati, perché al di sotto del limite suddetto, possono adottare il regime di contabilità semplificata revocando l'opzione nella dichiarazione IVA- rigo VO20- e, quindi, fruire della disposizione che esonera dalla tenuta delle scritture contabili utilizzando solo l'estratto conto.

Con la disposizione introdotta dal comma 10 dell'art. 14, sarà sufficiente la descrizione dell'operazione attiva e passiva dell'associazione sportiva nel conto corrente laddove rileveranno tutti i movimenti evidenziando quelli che interessano l'attività commerciale, i quali, a loro volta potranno costituire la contabilità, ai fini fiscali, dell'associazione stessa relativamente alla propria attività commerciale. A tale riguardo, occorrerà tenere conto anche dei costi cd. "promiscui". Giova rilevare che non è stato eliminato alcun altro adempimento fiscale, quali, ad esempio, il principio della competenza, l'invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro né cambiano i metodi di determinazione del reddito.

Con il successivo comma 11 è stata introdotta la possibilità di effettuare le liquidazioni ed i versamenti trimestrali IVA per i soggetti in contabilità semplificata e, quindi, con gli stessi valori fissati per il medesimo regime di contabilità semplificata di cui al precedente comma. L'art. 22 prevede al secondo periodo del comma 1, l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un punto d'aliquota contributiva pensionistica dovuta alla gestione separata INPS per i lavoratori autonomi, quali, ad esempio, i titolari di contratto di collaborazione. Passa, quindi, al 27,7% la contribuzione per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ed al 18% quella per coloro che sono già assicurati o pensionati. Il precedente periodo dello stesso comma 1, al fine di promuovere l'occupazione giovanile prevede che, a decorrere dal prossimo 1° gennaio, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello dell'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Con i commi 12 e seguenti dell'art. 14, sono state introdotte rilevanti novità in materia di collegi sindacali con la modifica dell'art. 2477 del c.c..

Per le società a r.l. la nomina di un solo sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore ad € 20.000. La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la s.r.l., tra l'altro, per due esercizi consecutivi supera due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c. (1-attivo patrimoniale non superiore a €4.400.000; 2-ricavi non superiori a € 8.000.000; 3-numero dipendenti occupati in media nell'esercizio non superiore a 50 unità). Di fatto viene abolita l'obbligatorietà del collegio sindacale composto da tre/cinque membri. Infine, con l'art. 33, comma 11, è confermata anche per il 2012, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011, la disciplina del 5 per mille, di cui al d.p.c.m. 23 aprile 2010, pubblicato sulla G.U. n. 131 dell'8 giugno 2010, destinando alla medesima l'importo di 400 milioni di euro.

Si invitano le Delegazioni Provinciali e Distrettuali di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.